

MODULARIO P.C.M. 73



PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI
CENTRO MESSAGGI
002154 31.07.13
PARTENZA

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DAGL 0004915 P-
del 31/07/2013



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI
GIURIDICI E LEGISLATIVI

MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO
- Gabinetto del Ministro
- Ufficio legislativo

1.°) DAGL 6.3.5.4/2012/68..

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
- Gabinetto del Ministro
- Ufficio legislativo

Risposta al Foglio dell'.....

1.°)

LORO SEDI

FAX

Oggetto: quesito interpretativo relativo ai pagamenti nelle cessioni di prodotti agricoli e agroalimentari. Art. 62 del D.L. n. 1/2012 e direttiva 2011/7/UE.

In merito al quesito interpretativo, prospettato da vari operatori economici, sulla vigenza o meno dell'art. 62 del D. L. n. 1/2012, relativo ai termini di pagamento nella cessione di prodotti agricoli e agroalimentari, si rappresenta quanto segue.

Con il decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192 è stato modificato il decreto legislativo n. 231/2002, per recepire la direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Il decreto legislativo n. 231/2002 ha recepito la direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, prevedendo una disciplina generica per i pagamenti nei contratti commerciali, applicabile anche alla cessione dei prodotti agricoli.

Tale assunto discende dall'art. 2, lett. a) del d. lgs. n. 231/2002 il quale, in linea con la definizione dell'art. 2, punto 1) della dir. 200/35/CE, dispone che per "transazioni commerciali" si intendono: "i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo".

L'art. 4 del d. lgs. n. 231/2002, che recepisce l'art. 3 della direttiva 2000/35/CE, ha previsto che le parti del contratto sono tenute ad effettuare il pagamento nel termine da loro concordato ed in mancanza entro 30 giorni dal ricevimento della fattura • dal ricevimento delle merci.

L'art. 62, comma 3, del D.L. n.1/2012 ha introdotto una disciplina ed una tempistica specifica rispetto al decreto legislativo n. 231/2000, disponendo che: "il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato per le merci deteriorabili entro il termine legale di trenta giorni e per tutte le altre merci entro il termine di sessanta giorni".

Il decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, che ha recepito la direttiva 2011/7/UE, ha modificato la previgente disciplina (d.lgs. n. 231/2002 e dir. 2000/35/CE), introducendo un termine massimo di 60 giorni per effettuare il pagamento, con limitazioni alla possibilità di deroghe.

In particolare, ha distinto i termini in relazione ai soggetti che prendono parte al contratto commerciale:

- **nei contratti tra imprese**, le parti possono derogare, previo accordo, al termine massimo di pagamento previsto in 60 giorni, a meno che la clausola sul termine non venga giudicata iniqua (articolo 4, comma 3);
- **nei contratti tra imprese e pubblica amministrazione**, è previsto un termine di 30 giorni derogabile solo dalle imprese pubbliche che sono tenute al rispetto dei requisiti di trasparenza di cui al decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333 e dagli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria. Le parti contraenti non possono, comunque, derogare al termine di 60 giorni, pena la nullità parziale e la sostituzione di diritto della clausola iniqua (articolo 4, comma 4).

Gli argomenti testuali che fanno propendere per una soluzione a favore della specialità dell'articolo 62 del D.L. n. 1/2012, anziché per l'applicazione del criterio cronologico che risolve le antinomie tra fonti dello stesso livello disciplinanti in modo antitetico la stessa materia (quella dei prodotti agricoli), sono:

1. l'art. 2, punto 1) della direttiva 2011/7/UE che definisce le transazioni commerciali come le: *“transazioni tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano la fornitura di merci o la prestazione di servizi dietro pagamento di un corrispettivo”*; in questa definizione rientrano anche le merci agricole, anche ai sensi dell'articolo 62, comma 3, del D.L. n. 1/2012 che definisce come “merci” i prodotti agricoli e agroalimentari;
2. l'art. 12, comma 3, della direttiva 2011/7/UE secondo cui: *“Gli Stati membri possono mantenere in vigore o adottare disposizioni più favorevoli al creditore di quelle necessarie per conformarsi alla presente direttiva”*; con riferimento a tale ultima disposizione si osserva che l'art. 62 del D.L. n. 1/2012 contiene disposizioni più favorevoli per il creditore che dovrà ricevere, senza possibilità di accordo, il pagamento delle merci deteriorabili entro trenta giorni e per tutte le altre merci entro il termine di sessanta giorni;
3. gli articoli 36, comma 6-bis, e 36-bis, comma 1, lett. a) e b) del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (recante: “Misure urgenti per la crescita del paese”) che nel modificare l'art. 62 del decreto-legge n. 1/2012, quindi successivamente all'adozione del d. lgs. n. 192/2012, escludono gli effetti abrogativi;
4. la relazione illustrativa (pagina n. 2) del citato decreto legislativo ove risulta la volontà di mantenere in vita l'articolo 62 del citato decreto legislativo n. 192/2012. Si rileva, infine, che sia il Consiglio di Stato, pronunciato in sede consultiva nell'Adunanza del 27 settembre 2012 relativamente al Decreto ministeriale 19/10/2012 n. 199, di attuazione dell'art. 62 del D.L. n. 1/2012, sia l'Autorità garante della concorrenza del mercato nella Delibera del 6 febbraio 2013 hanno applicato il suddetto articolo 62 dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 192/2012.

Marginalmente si segnala che il citato articolo fa riferimento solo ai contratti tra imprese, per i quali vige la disciplina ivi indicata, mentre per i contratti tra amministrazione e imprese trova applicazione l'art. 4, comma 4, del d.lgs. n. 192/2012 che contiene una disciplina identica a quella prevista per i contratti commerciali di prodotti agricoli conclusi tra imprese. A questo riguardo, si segnala che la Commissione europea ha inoltrato una richiesta di informazioni circa il corretto recepimento della direttiva 2011/7/UE, ritenendo generico l'articolo 4, comma 4, del novellato decreto legislativo n. 231/2002, nella parte in cui fa riferimento alla possibilità delle parti di *“pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento superiore a quello previsto dal comma 2 (30 giorni), quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione”*. A parere della Commissione, tale circostanza “va oltre il dettato e le finalità della direttiva 2011/7/UE e presenta un carattere vago che lo rende suscettibile d'interpretazioni troppo elastiche da parte delle pubbliche amministrazioni”.

Ciò premesso, si chiede di assumere le determinazioni più opportune al fine di indirizzare gli operatori economici alla corretta interpretazione dell'art. 62 del D. L. n. 62/2012.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

